

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 94)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1958

Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare viene data attuazione ad uno dei punti fondamentali del programma di governo al quale il Parlamento ha di recente accordato la sua fiducia.

Sono a voi ben note le vicende di questo importante provvedimento.

Un primo progetto sulle attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, sintesi di accurati studi e di complessa elaborazione, fu presentato alla Camera dei deputati nel 1952; ma pur avendo riportato l'adesione di massima della 1^a Commissione, non potè, per ragioni contingenti, giungere alla discussione in Aula.

Miglior sorte ebbe il progetto presentato nella II legislatura al Senato, che riproduceva nelle sue linee fondamentali il precedente disegno di legge, completandolo nella parte relativa all'organizzazione dei Ministeri.

È presente al nostro ricordo il fecondo dibattito che ebbe luogo in questa Alta Assemblea, dibattito che attraverso autorevoli interventi registrò una sostanziale concordanza di vedute, concludendosi nel febbraio di quest'anno con l'approvazione, con modifiche, del testo governativo. Purtroppo, però, il progetto non potè successivamente completare il suo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento e decadde per la fine della legislatura.

A questi precedenti il Governo ha voluto uniformarsi, nel riproporre al Senato il disegno di legge, prendendo fondamentalmente a base il testo approvato e apportandovi alcune modifiche e integrazioni suggerite da nuove esperienze ed esigenze.

Qui di seguito verranno illustrate le principali innovazioni, rinviando per le parti non modificate o non abbisognevoli di ulteriore chiarimento, alla diffusa relazione che accompagnò il testo presentato nell'ottobre 1956 ed al pregevole elaborato della I Commissione senatoriale.

1. — Le modifiche apportate dal Senato alla prima parte del disegno di legge — che ha particolare rilievo costituzionale, in quanto concerne le attribuzioni del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio e dei Ministri — furono sostanzialmente due.

Anzitutto la collocazione sotto tale titolo della norma (art. 4) relativa alla specificazione dei compiti del Presidente del Consiglio, che nel progetto governativo aveva invece formato oggetto delle attribuzioni della Presidenza ed era stata perciò inserita nell'articolo 14; e ciò perchè, pur non potendosi neppure concepire uno sdoppiamento o addirittura una avulsione di competenze dal Presidente del Consiglio all'organo che egli stesso impersona e dirige e di cui si avvale per l'esercizio dei poteri conferitigli dalla Costituzione, fu ritenuto più consono ai principî generali parlare di attribuzioni del Presidente e derivare da esse i compiti della Presidenza.

Tale soluzione viene accolta nel presente disegno di legge che riproduce, pertanto, all'articolo 4, la norma del corrispondente articolo approvato dal Senato, salvo una lieve modifica intesa a meglio chiarire che, per quanto concerne gli enti pubblici, il potere generale di coordinamento attribuito al Presidente del Consiglio lascia inalterata la sfera di competenza relativa alla vigilanza ed al controllo specificamente demandati ad altri organi.

La seconda modifica apportata dal Senato concerne i Ministri senza portafoglio, il cui numero massimo fu ridotto da cinque

a tre, in accoglimento di analoga proposta della 1^a Commissione del Senato che aveva ritenuto eccessivo il numero di cinque Ministri senza portafoglio, anche in rapporto alle esigenze, che dovessero presentarsi di una più larga concentrazione politica. Nel presente disegno si è accolta la soluzione proposta dal Senato, modificandosi in conformità l'articolo 6 del precedente disegno di legge.

L'articolo 7 concerne la facoltà del Presidente del Consiglio di costituire, con proprio decreto, Comitati di Ministri per agevolare il coordinamento della politica del Governo in materia economico-finanziaria o in altre materie, col compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza e problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri. Pur essendo stato tale articolo approvato dal Senato nel testo governativo, da qualche parte fu manifestata la preoccupazione che con questa norma di carattere generale si intendessero abolire i Comitati di Ministri previsti da leggi speciali (Comitati per la Cassa del Mezzogiorno, per le zone depresse centro-settentrionali, per le Partecipazioni statali). Ad eliminare ogni dubbio al riguardo è stato premesso alla disposizione l'inciso: « oltre ai casi stabiliti dalla legge » in modo da rendere chiaro che, accanto ai Comitati istituibili con decreto del Presidente del Consiglio, restano fermi, coi loro compiti e funzioni, i predetti Comitati di Ministri, già istituiti con leggi speciali.

2. — La seconda parte del disegno di legge concerne il potere normativo del Governo e viene riprodotta senza sostanziali modifiche, avendo il Senato confortato con la sua approvazione il testo governativo appurato pienamente rispondente ai principî costituzionali.

Gioverà soltanto sottolineare che questo gruppo di norme, nella parte più delicata concernente la disciplina della potestà regolamentare, ha adottato soluzioni di giusto equilibrio fra le esigenze della Pubblica Amministrazione e il rispetto del sovrano potere del Parlamento, tenendo altresì conto dell'esperienza costituzionale di questo de-

cennio e dei più recenti indirizzi della dottrina pubblicista in materia.

L'aggiunta nell'articolo 13 dell'obbligo di dare notizia, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, della mancata conversione del decreto-legge per decadenza del termine costituzionale di 60 giorni, è nello spirito stesso della disciplina della materia e intende dare immediata e legale conoscenza di un fatto obiettivo che senza tale notizia potrebbe essere meno agevolmente accertabile.

3. — Il capo terzo, relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e la cui importanza è evidente, in quanto è destinato ad attuare il preceitto dell'articolo 95, ultimo comma, della Costituzione, registra due innovazioni degne di rilievo.

La prima di esse concerne il completamento della struttura della Presidenza del Consiglio, secondo gli orientamenti già delineati in passato.

In questa parte, sanzionandosi il tipo di organizzazione in atto, vengono determinate le branche fondamentali nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio. Nella loro stessa denominazione è insita la rispettiva competenza di tali branche, e la ripartizione è conforme alla distinzione delle materie che formano oggetto dell'attività coordinatrice del Presidente del Consiglio, quali sono enucleate e specificate nei precedenti articoli.

Resta con ciò validamente esclusa, anche per quanto concerne la direzione di detti uffici, un'organizzazione della Presidenza del Consiglio a base strettamente ministeriale, che contrasterebbe con i suoi compiti di coordinamento e finirebbe con l'appesantirne e rallentarne l'azione.

Sola innovazione, la quale non è che un logico completamento del sistema, è l'aggiunta dell'ufficio informazioni agli altri quattro uffici: studi e legislazione, per la organizzazione amministrativa, per gli affari generali e regionali, per gli affari economici, la cui istituzione era già contemplata nel precedente progetto.

A ben considerare, infatti, l'attività di informazione e di documentazione in gene-

re partecipa in larga misura della funzione di coordinamento, in quanto essenzialmente diretta a diffondere con obiettività, chiarezza ed efficacia la conoscenza tra i cittadini e tra gli stessi Organi dello Stato dell'azione multiforme dei pubblici poteri e dei suoi risultati; il che giustifica il suo definitivo inserimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio, alla quale già tale servizio era stato temporaneamente devoluto con gli altri del soppresso Sottosegretariato della stampa, dello spettacolo e del turismo.

Lo stesso non può dirsi di questi ultimi servizi, né di altri che pure nel dopoguerra sono stati, per ragioni contingenti, aggregati alla Presidenza del Consiglio.

Trattasi invero di attività, di cui non può certo sottovalutarsi l'importanza, ma che maggiormente si riaccostano ai compiti dell'amministrazione attiva, cosicché sia da un punto di vista razionale che funzionale, è sembrato preferibile inquadrarle in quei Dicasteri con i quali hanno più spiccata affinità, liberando la Presidenza del Consiglio da oneri e funzioni non pertinenti e che essa non può adeguatamente assolvere.

Questo criterio, dopo maturo esame alla luce anche delle più recenti esperienze, ha informato la soluzione accolta nell'articolo 16 del disegno di legge, cioè il trasferimento delle materie che oggi fanno capo al Commissariato del turismo al Ministero dell'industria, ove indubbiamente avrà modo di potenziarsi e svilupparsi, anche con adeguate riforme, un settore di così vitale interesse per l'economia del nostro Paese; il trasferimento al Ministero della pubblica istruzione degli uffici e servizi dello spettacolo e della proprietà scientifica e letteraria, dei quali viene sottolineata la prevalente importanza e funzione nel campo artistico-culturale; il trasferimento dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali al Ministero dello interno, in relazione alla generale competenza di detto Dicastero nella materia assistenziale, che, tra l'altro, dovrà formare oggetto della preannunciata riorganizzazione.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È superfluo aggiungere che un'apposita norma garantisce al personale addetto ai servizi trasferiti il mantenimento della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti nei ruoli di provenienza e il normale sviluppo della carriera.

Nell'inquadratura di compiti e di funzioni sul piano del coordinamento — quale innanzi delineata — ben s'intende come debbano continuare ad essere amministrativamente collegati alla Presidenza del Consiglio, oltre a quelli che la Costituzione definisce organi ausiliari — tra i quali ultimo in ordine di tempo, ma non certo per importanza il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e l'Istituto centrale di statistica.

Completa il quadro organizzativo l'istituzione di un bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio (articolo 17), che renderà tra l'altro possibile in sede parlamentare, come è stato più volte auspicato, una discussione ed un controllo non limitati soltanto al lato finanziario ma vivificati ed estesi all'esame delle funzioni della Presidenza, come organo di sintesi e di irradiazione di tutte le funzioni dell'Amministrazione statale e della politica generale del Governo.

4. — Nel capo quarto, concernente il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri si è anzitutto completato l'articolo 18 con l'aggiunta dei due Dicasteri di nuova istituzione (Partecipazioni statali e Sanità).

Si presenta così il quadro dell'Amministrazione centrale dello Stato nei suoi servizi fondamentali, accresciuti in base a riconosciute e moderne esigenze sociali ed economiche, e tali da far apparire per il momento completa l'organizzazione stessa.

Il problema tuttavia non può dirsi con ciò esaurito. Il disegno di legge precedente, riconoscendo la necessità di una migliore distribuzione delle competenze tra le Amministrazioni centrali, di uno snellimento e ammodernamento dei servizi, aveva tracciato le linee di una più funzionale

struttura, affidando al Governo una delega particolare per l'assolvimento di questo compito di riorganizzazione.

Le disposizioni concernenti la delega furono soppresse dal Senato dopo lunga discussione, che, peraltro, si concluse con una votazione dubbia, tanto che fu necessario ripeterla.

Prevalsero nell'Alta Assemblea alcune considerazioni di opportunità e più particolarmente la preoccupazione che il Governo volesse sottrarre al Parlamento una materia di particolare interesse qual'è quella del riordinamento dei Ministeri, col pericolo di ampliare anzichè ridurre l'organizzazione in atto.

Ora il ripristino della delega è sembrato non solo utile ma necessario, e quelle preoccupazioni, le sole che siano state opposte, appaiono superabili; in primo luogo perchè il Governo intende avvalersi della delega non certo per dilatare l'organizzazione burocratica ma, al contrario, per togliere da essa « il troppo e il vano », delimitando e armonizzando le competenze generali e speciali, semplificando i servizi e rendendoli idonei al pronto soddisfacimento degli interessi dei cittadini, evitando in particolare che nell'ambito della pubblica amministrazione possano operare nella stessa materia organi diversi con differenti e talora contrastanti criteri; in secondo luogo perchè il controllo delle Camere sulle norme delegate è adeguatamente assicurato dal prescritto parere di una Commissione parlamentare.

D'altra parte la disposizione indica con chiarezza i criteri direttivi a cui dovranno uniformarsi le norme delegate e fa salva la materia concernente il numero dei Ministeri, da variarsi solo con legge; cosicchè al di fuori di ogni preoccupazione sul piano politico, il problema si profila con aspetti prevalentemente tecnici e organizzativi, per la cui soluzione è particolarmente indicato lo strumento della delega. Essa, tra l'altro, concernendo anche il migliore assetto degli uffici periferici, permetterà di allargare l'area del decentramento amministrativo, e di completarla negli stessi settori

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ove il decentramento ha già operato, secondo i voti autorevolmente espressi in sede parlamentare.

Ad ogni modo, mentre, per tali considerazioni, il Governo confida nell'accoglimento delle sue proposte, non sarà affatto alieno dall'accettare ulteriori prescrizioni e cautele nell'esercizio della delega, ove in tal senso si manifesti la volontà del Parlamento.

5. — Tra le disposizioni finali e transitorie, l'articolo 21, tranne poche modifiche prevalentemente formali, riproduce invariato il testo del Senato, col quale si è inteso soddisfare alla esigenza di evitare nuove assunzioni, utilizzando per la Presidenza del Consiglio personale che già si trova nei ruoli dei dipendenti dello Stato.

Nel commento all'articolo 16, si è già posto in sufficiente rilievo il criterio adottato per il trasferimento di alcuni servizi ed uffici dalla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni centrali, più qualificate ad accoglierli e ad inquadrarli nella loro struttura, per la prevalente affinità delle rispettive materie.

Questo stesso criterio non poteva non essere, a maggior ragione, adottato riguardo ai vari enti pubblici, associazioni e fondazioni, che tuttora gravitano sulla Presidenza del Consiglio e la cui vigilanza potrà meglio essere esplicata da più idoneo organo ministeriale competente per materia.

Tranne pertanto alcuni enti istituzionali a carattere nazionale, che in ragione della

loro attività non riconducibile ad un solo settore dell'Amministrazione statale, continuano a rimanere presso la Presidenza del Consiglio, gli altri passano sotto il controllo dei rispettivi Ministeri indicati nell'articolo 23, che riproduce, con qualche aggiunta, il corrispondente testo del Senato.

È superfluo chiarire che il trasferimento del controllo non importa modificazioni alle norme statutarie dei rispettivi enti; ciò va detto in particolare per il C.O.N.I., la cui autonomia istituzionale, per quanto riguarda la disciplina delle attività sportive nazionali, rimane immutata, salvo il passaggio al Ministero della pubblica istruzione dei poteri di vigilanza previsti dalle norme vigenti.

L'ultimo articolo provvede ad abrogare espressamente, per le parti ancora in vigore, le precedenti leggi che disponevano nelle materie regolate dal disegno di legge e che sono comunque superate dal nuovo ordinamento costituzionale.

Onorevoli senatori, come già nella passata legislatura, abbiamo fiducia che vorrete accordare il vostro suffragio a questo disegno di legge nel quale l'Esecutivo, attraverso la definizione della sua struttura e il completamento della sua organizzazione, vede rafforzati i suoi legami e accresciute le sue responsabilità verso il Parlamento.

Trarremo da ciò sicuro auspicio per il consolidamento delle nostre istituzioni democratiche e per il maggiore progresso civile del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

—
CAPO I

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI.

Art. 1.

Sono sottoposti al Consiglio dei ministri:

- 1) i disegni di legge da presentarsi al Parlamento e le proposte di ritirare quelli già presentati;
- 2) la determinazione, ove occorra, del parere del Governo su proposte di legge di iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione;
- 3) i decreti-legge da emanarsi a norma dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, gli altri decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;
- 4) le proposte di trattati internazionali;
- 5) i conflitti di competenza fra i diversi Ministeri;
- 6) i provvedimenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, ove il Ministro competente non intenda conformarsi a tale parere;
- 7) le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;
- 8) le questioni di legittimità costituzionale e quelle di merito riguardanti leggi regionali, da promuovere ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e degli Statuti regionali speciali;
- 9) i provvedimenti relativi allo scioglimento di Assemblee e Consigli regionali;
- 10) gli altri provvedimenti o affari per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio dei ministri e ne dirige le discussioni. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e può sottoporre al Consiglio, ove lo ritenga opportuno, qualunque affare, anche diverso da quelli indicati nell'articolo 1.

I verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio vigila affinché l'attività dei Ministri, nella sfera delle rispettive competenze e responsabilità, sia conforme all'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo.

A tale scopo:

riceve preventiva comunicazione, oltre che dei provvedimenti che ciascun Ministro intende sottoporre al Consiglio dei ministri, delle iniziative, delle pubbliche dichiarazioni e degli altri atti dei Ministri, che possano impegnare la politica generale del Governo; può sospenderne il corso; richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei ministri;

può richiedere ai Ministri informazioni sull'andamento degli affari di rispettiva competenza e sollecitare i provvedimenti di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, spettanti alla competenza di ciascun Ministro.

Il Ministro degli affari esteri conferisce con il Presidente del Consiglio sulle questioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti con i Governi esteri.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio dei ministri mantiene l'unità di indirizzo dei Ministeri e assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri; coordina l'attività del Governo in materia legislativa; cu-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra il mantenimento delle relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali; sovraintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti elaborando i principi che devono informarli; stabilisce le direttive generali per quanto riguarda l'andamento degli enti pubblici e i loro ordinamenti; provvede al mantenimento dei rapporti con gli organi ausiliari del Governo; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento, unitamente con i Ministri competenti, ove occorra, i disegni di legge costituzionali, i disegni di legge concernenti l'Amministrazione generale dello Stato e le altre materie di sua competenza, nonchè quelli cui ritenga conveniente associarsi.

Il Presidente del Consiglio controfirmava, insieme con il Ministro proponente, le leggi, i decreti aventi valore di legge, i regolamenti e gli altri atti per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è da lui controfirmato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati Ministri senza portafoglio in numero non superiore a tre. Nelle stesse forme può essere attribuita ad un Ministro, anche senza portafoglio, la carica di Vice Presidente del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio ed ai Ministri può essere conferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, l'incarico di reggere *ad interim* uno o più Dicasteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono provvisoriamente affidate al Vice Presidente, o, in mancanza di esso, ad uno dei Ministri anche senza portafoglio, nelle stesse forme stabilite dal precedente comma.

Art. 7.

Oltre ai casi stabiliti dalla legge, per agevolare il coordinamento della politica del Governo in materia economico-finanziaria od in altre materie, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio, particolari Comitati di Ministri, col compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su concrete direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri.

I Comitati suddetti sono presieduti dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, da un Ministro, anche senza portafoglio, che gli riferisce sullo svolgimento dei lavori; essi possono consultare di volta in volta esperti forniti di particolare competenza.

Art. 8.

Ciascun Ministro può essere coadiuvato da uno o più Sottosegretari di Stato, che esercitano nel rispettivo Dicastero le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro e lo rappresentano in caso di assenza o d'impegno.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è Segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere nominati altri Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e delegati per determinati compiti o servizi.

I Sottosegretari di Stato sono autorizzati a sostenere dinanzi alle Camere la discussione degli atti e delle proposte riguardanti il rispettivo Dicastero.

La nomina dei Sottosegretari di Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Possono essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazio-

ne del Consiglio dei ministri, presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri, Alti Commissariati.

Gli Alti Commissari intervengono, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate questioni di loro competenza.

Si applicano, per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri prestano il giuramento prescritto dall'articolo 93 della Costituzione con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni nell'interesse supremo della Nazione ».

I Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri con la formula stabilita dal comma precedente.

CAPO II DEL POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO

Art. 11.

I decreti emanati dal Governo in base a delega legislativa, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, debbono indicare nelle premesse la legge di delegazione.

Art. 12.

I decreti-legge debbono contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge ed essere presentati ad una delle due Camere nello stesso giorno della loro pubblicazione.

Dell'avvenuta presentazione è data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

La conversione in legge, il rifiuto di conversione o la mancata conversione del decre-

to-legge per decaduta del termine è comunicata immediatamente dalla Presidenza della rispettiva Camera al Ministro per la grazia e giustizia, il quale ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* entro il giorno successivo a quello in cui gli perviene la comunicazione.

Nel caso di conversione in legge con emendamenti, è altresì comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il testo degli emendamenti approvati, dei quali è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del precedente comma.

Art. 14.

Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione delle leggi e per la disciplina:

1) dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato;

2) dell'ordinamento e del funzionamento dei servizi e uffici statali, riservate alla legge la determinazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri, la loro ripartizione in direzioni generali o in altri uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro, nonché l'organizzazione generale degli uffici e servizi periferici e la istituzione delle aziende autonome dello Stato;

3) dell'ordinamento del personale dipendente dallo Stato, riservate alla legge le norme sullo stato giuridico del personale civile e militare, sul trattamento economico e sui ruoli organici.

I regolamenti debbono contenere nelle premesse la menzione dell'intervenuto parere del Consiglio di Stato e degli altri organi il cui parere sia richiesto per legge.

CAPO III ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 15.

Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i seguenti Uffici:

1) Ufficio studi e legislazione;

2) Ufficio per l'organizzazione amministrativa;

3) Ufficio per gli affari generali e regionali;

4) Ufficio per gli affari economici;

5) Ufficio per le informazioni.

I capi degli Uffici anzidetti sono scelti tra magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, tra professori ordinari delle Università e tra funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a Direttore generale. Essi sono incaricati e revocati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I capi degli Uffici indicati ai numeri 1 e 2 fanno parte di diritto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 16.

Sono trasferiti, con le rispettive attribuzioni:

1) al Ministero dell'interno: l'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali.

2) al Ministero della pubblica istruzione: gli uffici e servizi relativi allo spettacolo ed alla proprietà scientifica, artistica e letteraria.

Sono trasferite al Ministero dell'industria e del commercio le materie attualmente di competenza del Commissariato del Turismo.

Art. 17.

Nel bilancio dello Stato è istituito lo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituita la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

CAPO IV

NUMERO, ATTRIBUZIONI ED ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

Art. 18.

Fanno parte dell'Amministrazione centrale dello Stato, con le rispettive attribuzio-

ni previste dalle norme vigenti, i seguenti Ministeri:

Ministero degli affari esteri;

Ministero dell'interno;

Ministero di grazia e giustizia;

Ministero del bilancio;

Ministero delle finanze;

Ministero del tesoro;

Ministero della difesa;

Ministero della pubblica istruzione;

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ministero dei trasporti;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Ministero dell'industria e del commercio;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ministero del commercio con l'estero;

Ministero della marina mercantile;

Ministero delle partecipazioni statali;

Ministero della sanità.

L'istituzione, la soppressione o la fusione di Ministeri sono stabilite con legge, salvo quanto disposto dall'articolo 19.

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento dei Ministeri in attuazione dell'articolo 95, comma terzo, della Costituzione.

La ripartizione delle attribuzioni fra i vari Dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità e per materie e compiti determinati, al fine di evitare duplicazioni di competenze ed interventi non necessari, e di assicurare all'azione amministrativa la maggiore coesione ed unità di indirizzo.

Gli Uffici dovranno essere ordinati in modo che il loro funzionamento risulti pienamente adeguato alle esigenze economiche e sociali della collettività ed all'efficace adempimento dei rispettivi compiti e servizi.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme delegate potranno disporre la unificazione e la istituzione di Direzioni generali e di altri Uffici centrali, il trasferimento di determinati servizi da una ad altra Amministrazione, nonchè la opportuna riorganizzazione degli Uffici periferici.

Art. 20.

Le norme di cui all'articolo precedente saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, previo parere di una Commissione parlamentare composta di dieci membri, cinque per ciascuna Camera, nominati dai rispettivi Presidenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di personale proprio e di personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ulteriori norme necessarie per l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la istituzione dei ruoli organici, per il riordinamento di quelli esistenti e per la disciplina delle relative carriere, nonchè per l'utilizzo di personale di altre Amministrazioni dello Stato, in relazione alle attribuzioni ed alle effettive esigenze degli Uffici previsti dall'articolo 15.

Con le stesse norme sarà regolato, nella prima attuazione degli organici, l'inquadramento, a domanda, del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, con preferenza per coloro che siano in servizio da almeno un anno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata

in vigore della presente legge o che vi abbiano prestato servizio per almeno due anni nell'ultimo decennio; e successivamente, mediante concorso per titoli, anche del personale di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Governo è altresì delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme occorrenti per il trasferimento e l'inquadramento nelle rispettive Amministrazioni del personale appartenente ai ruoli organici degli uffici e servizi indicati nell'articolo 16, garantendo al personale stesso la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti nei ruoli di provenienza ed il normale sviluppo di carriera.

Art. 22.

Fino a quando non venga istituito, ai sensi dell'articolo 7, il Comitato dei ministri per il coordinamento in materia economico-finanziaria, il Comitato interministeriale per la ricostruzione continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 23.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nei riguardi dei sottoindicati enti pubblici, associazioni e fondazioni sono devolute:

a) al Ministero dell'interno, per l'Unione italiana ciechi, l'Associazione nazionale ex internati, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di Liberazione, l'Associazione nazionale fra le famiglie italiane dei Martiri per la libertà della Patria, l'Associazione nazionale fra sinistri e danneggiati di guerra, l'Associazione nazionale profughi dall'Africa, la Fondazione « Pro Juventute », la Fondazione Solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di Liberazione, il Consiglio nazionale delle donne italiane;

b) al Ministero della difesa, per l'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;

c) al Ministero della pubblica istruzione, per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Gioventù Italiana, l'Istituto Encyclopedie italiana, l'Esposizione quadriennale di Roma, l'Esposizione triennale di Milano, la Fondazione « Giorgio Cini »;

d) al Ministero dei lavori pubblici, per l'Ente edilizio fra mutilati e invalidi di guerra;

e) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'Ente nazionale assistenza lavoratori, l'Istituto arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori morti in guerra « F. Roosevelt ».

La Commissione interministeriale per la formazione degli atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici è trasferita al Ministero di grazia e giustizia.

Le Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense sono trasferite al Ministero della difesa.

Art. 24.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione del Gabinetto e della Segreteria del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Art. 25.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno trasferiti, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati le somme disponibili, in conto competenza ed in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernenti la materia ed i servizi trasferiti ai Ministeri medesimi.

Art. 26.

Fino all'approvazione dello stato di previsione di cui all'articolo 17, alle spese relative al funzionamento ed ai servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà provveduto con gli appositi fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 27.

Sono abrogate, per le parti ancora in vigore, la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, sui Sottosegretari di Stato; il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri; la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; la legge 4 settembre 1940, n. 1547, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.